



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E  
L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO



MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE PER LA  
VIGILANZA SULLA AUTORITA'  
PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE  
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO  
E PER VIE D'ACQUA INTERNE

**OGGETTO: Conferimento dei residui del carico da parte delle navi agli impianti portuali di raccolta.**

La scrivente Direzione generale, congiuntamente alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha formulato un quesito al competente Organismo della Commissione europea, affinché, alla luce della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.11.2000, n. 2000/59/CE, inerente agli *“impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico”*, recepita nella normativa nazionale con il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, siano chiarite le corrette modalità applicative di quest'ultimo con particolare riferimento alla disciplina del conferimento dei residui del carico da parte delle navi.

In particolare, è stato richiesto se l'eccezione, prevista dall'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2000/59/CE, al conferimento obbligatorio dei rifiuti prodotti dalle navi, basata sulla dimostrata *“sufficiente capacità di stoccaggio ... fino al successivo porto di conferimento”*, possa essere estesa anche al contesto dell'adempimento del conferimento dei residui del carico.

Quanto sopra nel presupposto che l'art. 10 della Direttiva comunitaria, che contiene un richiamo alla garanzia che il comandante di una nave che fa scalo in un porto comunitario deve offrire affinché *“...i residui del carico siano conferiti ad un impianto di raccolta dei rifiuti in base alle disposizioni della MARPOL 73/78”*, non sembrerebbe prevedere l'obbligo di conferire i residui del carico prima della partenza della

nave dal porto, come, invece, è espressamente previsto per i rifiuti all'art. 7 della medesima norma comunitaria.

A tal riguardo il predetto d.lgs. 182/2003, all'articolo 10 comma 1, stabilisce che: *“Il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78”*.

Dalla lettura del d.lgs. 182/2003 si evince come lo stesso, in aderenza alla direttiva 2000/59/CE, non contempli una deroga espressa al conferimento dei residui che, invece, è prevista per i rifiuti.

Pur tuttavia, è stato richiesto alla Commissione europea di esprimere un parere in merito all'interpretazione degli scriventi Ministeri, secondo i quali, per essere conforme alla richiamata Direttiva, la norma interna va interpretata nel senso che i residui del carico non scaricabili in mare alle condizioni stabilite dalla Convenzione MARPOL 73/78, pur in presenza di idoneo impianto portuale, possano essere comunque conferiti presso un altro idoneo impianto nel successivo porto di approdo. Ciò ferma restando l'esistenza di sufficiente capacità di stoccaggio a bordo per la durata del viaggio fino al successivo porto di approdo.

Si riportano di seguito i contenuti salienti delle considerazioni espresse dalla Commissione europea con nota del 17 luglio u.s, al fine di assicurare, in ordine alle modalità di conferimento dei residui del carico, l'applicazione della normativa nazionale, rappresentata dal d.lgs. 182/2003, in linea con la direttiva europea 2000/59.

La Commissione, nel richiamare la Comunicazione del 1 aprile 2016 *“Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico – Orientamenti per l'interpretazione della direttiva 2000/59/CE”*, che chiarisce che i residui non ricadono nel generale adempimento di conferimento previsto per i rifiuti all'art. 7 della Direttiva 2000/59/CE, ha sostenuto che il successivo art. 10 richiede il loro conferimento all'impianto portuale di raccolta in base alle disposizioni della MARPOL. La Commissione chiarisce altresì quali siano le prescrizioni della MARPOL in materia di conferimento dei residui del carico precisando che *“la MARPOL prescrive che i residui del carico siano conferiti all'impianto di raccolta portuale nella misura necessaria ad attenersi agli obblighi inerenti la pulizia delle cisterne di cui agli Annessi I e II e così le nuove norme e condizioni introdotte dall'Annesso V della MARPOL”*.

Pertanto la Commissione europea ha ribadito che, ai sensi della vigente direttiva 2000/59/CE, l'eccezione di sufficiente capacità di stoccaggio si applica soltanto nel contesto dell'obbligo di conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e non alla fattispecie dei residui del carico. Inoltre la Commissione ha affermato che, al fine di stabilire l'obbligo del conferimento dei residui del carico all'impianto portuale di raccolta, è decisivo definire unicamente se la MARPOL vieti o meno il loro scarico in mare.

Quindi, e conclusivamente, la nave è obbligata a conferire nel porto di approdo i residui del carico che, ai sensi della MARPOL, non possono essere scaricati in mare.

Infine, si rappresenta che le scriventi Direzioni generali, a far data dal 16 gennaio u.s, sono coinvolte nel processo di revisione della Direttiva 2000/59/CE, a cura dei competenti Organi di governo comunitario con il coinvolgimento dei rappresentanti degli Stati membri, nel corso del quale l'argomento della presente è oggetto di ulteriore confronto e discussione.

PER IL MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE PER LA  
VIGILANZA SULLA AUTORITA'  
PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE  
PORTUALI ED IL TRASPORTO  
MARITTIMO  
E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Coletta Mauro)

PER IL MINISTERO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DIREZIONE GENERALE PER I  
RIFIUTI E L'INQUINAMENTO  
ATMOSFERICO

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mariano Grillo)